



## COMUNE DI ALBIATE

Provincia di Monza e Brianza

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 19.11.2013  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.2018

## INDICE

- Art.1 Oggetto
- Art. 2 Aree fabbricabili
- Art. 3 Versamenti
- Art. 4 Agevolazioni
- Art. 5 Attività di controllo
- Art. 6 Accertamento con adesione
- Art. 7 Rimborsi
- Art. 8 Riscossione
- Art. 9 Rateazione
- Art. 10 Entrata in vigore

## **Articolo 1. Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Dlgs n. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nel Comune di Albiate, istituita in via sperimentale, in forma abbreviata "IMU" secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con L. 214/2011 e disciplinata dal citato art. 13 e in base agli articoli 8 e 9 del Dlgs n. 23/2011 in quanto compatibili.

2. Le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria sono stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale, da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno come previsto dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali stabilite dalle vigenti leggi in materia di Imposta Municipale Propria nonché in materia di attività di accertamento, di riscossione, di sanzioni e di contenzioso.

## **Articolo 2. Aree fabbricabili**

1. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale destinazione risulti dal piano regolatore generale e dal piano di governo del territorio.

2. La determinazione per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili avviene sulla base delle modalità e dei criteri definiti nell'Allegato A) "Criteri per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili" e nell'Allegato B) "Criteri per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili PGT" che si intendono confermati con la sola modifica nella tabella 1 dell'Allegato B del valore relativo a "AMBITO PRODUTTIVO INDUST. ARTIG. 7" come segue: indice max di zona 0.35mq/mq e valore del lotto 62,00 €/mq.

3. Tali valori non sono vincolanti né per il Comune, né per il contribuente, ma sono individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta.

4. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.

## **Articolo 3. Versamenti**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un coobbligato anche per conto degli altri a condizione che il versamento soddisfi l'intera imposta dovuta e che sia stato effettuato nei termini.

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo totale del tributo risulta inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

3. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti nei termini e secondo le modalità stabilite dai modelli approvati dalle autorità competenti.

#### **Articolo 4. Agevolazioni**

1. Le agevolazioni si applicano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria per:

a. per l'unità immobiliare a destinazione abitativa, e relative pertinenze nei limiti previsti dalla legge, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado e da questi destinata ad abitazione principale del proprio nucleo familiare;

2-bis. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare a destinazione abitativa, e le relative pertinenze nei limiti previsti dalla legge, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che trasferiscono la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a prescindere dal trasferimento della residenza anagrafica, ed a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi, ad eccezione del coniuge non legalmente ed effettivamente separato (1).

3. Per fruire delle suddette agevolazioni è necessario presentare apposita autocertificazione all'Ufficio Tributi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si beneficia dell'agevolazione, a pena di decadenza, utilizzando il modello a tal fine predisposto. Sono fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni presentate entro il 31 gennaio 2018, in quanto compatibili (1).

**(1) In vigore dal 1 gennaio 2018**

#### **Articolo 5. Attività di controllo**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii.

2. Sulle somme dovute a titolo di Imposta Municipale Propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi al tasso legale vigente, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

I rapporti tra contribuente e il Comune di Albiate sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

#### **Articolo 6. Accertamento con adesione**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Dlgs n. 23/2011 si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Dlgs n. 218/1997. Nel caso di pagamento rateale delle somme dovute, a seguito di accertamento con adesione, si applicano gli interessi legali, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali.

#### **Articolo 7. Rimborsi**

1. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale vigente, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si fa luogo a rimborso per importi inferiori a € 12,00.

## **Articolo 8. Riscossione**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Non si procede a riscossione coattiva quando la somma dovuta, comprensiva di sanzioni ed interessi, non supera l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali.
3. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva dei crediti di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la loro riscossione.

## **Articolo 9. Rateazione**

1. Il funzionario Responsabile d'Imposta, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento dell'imposta nelle modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

## **Articolo 10. Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 ai sensi dell'art. 52, 2° comma, del Dlgs n. 446/1997.
2. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.